



COMUNE DI BONARCADO

Provincia di Oristano

Corso Italia, 140 - Tel. 0783/023500 - Fax 0783/56523

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 5 del 25/02/2018

**OGGETTO: ISTITUZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE.
APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER IL SUO FUNZIONAMENTO**

L'anno duemiladiciotto, il giorno venticinque del mese di febbraio alle ore 21:00, in Bonarcado e nella sede comunale, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, il Consiglio Comunale si è riunito in Seduta S P di Prima, nelle persone dei Sigg.

Pinna Francesco	SINDACO	P
Pippia Loredana	CONSIGLIERE COMUNALE	P
Mura Raimondo	CONSIGLIERE COMUNALE	P
Pes Giovanni	CONSIGLIERE COMUNALE	P
Sanna Mariangela	CONSIGLIERE COMUNALE	P
Ortu Ivana	CONSIGLIERE COMUNALE	P
Sassu Michele	CONSIGLIERE COMUNALE	P
Piras Mario	CONSIGLIERE COMUNALE	P
Malica Cristiano	CONSIGLIERE COMUNALE	A
Sanna Antonella	CONSIGLIERE COMUNALE	P
Madeddu Emanuela	CONSIGLIERE COMUNALE	P
Piras Salvatore	CONSIGLIERE COMUNALE	P
Pes Sebastiano	CONSIGLIERE COMUNALE	A

risultano presenti n.11 e assenti n. 2

Assiste il Segretario Comunale Dott. Marco Signore

Presiede l'adunanza il Sign. Francesco Pinna in qualità di Sindaco

Illustra la proposta di deliberazione il Sindaco, il quale sottolinea come la partecipazione sia un elemento fondamentale di un complesso percorso educativo avente come finalità primaria la costituzione di un senso di cittadinanza consapevole orientato alla maturazione di un sentimento di piena appartenenza alla comunità. Precisa che al Consiglio dei Ragazzi e delle Ragazze parteciperanno alunni della scuola secondaria di 1^a grado e delle classi quarte e quinte della scuola primaria. Propone di approvare l'istituzione del Consiglio Comunale dei ragazzi e delle ragazze e il relativo regolamento.

Il Sindaco chiede se vi sono interventi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 12 della Convenzione Internazionale sui diritti dell'Infanzia a fronte del quale gli stati devono assicurare al bambino/a capace di formarsi una propria opinione il diritto di esprimerla liberamente ed in qualsiasi materia, dovendosi dare alle opinioni del bambino/a il giusto peso relativamente alla sua età e maturità;

RICHIAMATI l'art. 3 della Legge 285/97 che prevede la realizzazione di azioni positive per l'esercizio dei diritti civili fondamentali da parte di bambini e ragazzi e l'art. 7 della suddetta Legge che prevede, altresì, la possibilità di perseguire tale finalità attraverso misure volte a promuovere la partecipazione dei bambini e degli adolescenti alla vita della comunità locale anche amministrativa;

EVIDENZIATO il diritto alla partecipazione dei bambini e dei ragazzi che deve essere garantito con adeguate modalità;

SOTTOLINEATO che la partecipazione è elemento fondamentale di un complessivo percorso educativo avente come finalità primaria la costituzione di un senso di cittadinanza consapevole orientato alla maturazione di un sentimento di piena appartenenza alla comunità;

DATO ATTO inoltre che è opportuno garantire ai ragazzi un risultato concreto ossia la realizzazione di un qualche intervento direttamente pensato anche di non rilevante incidenza economica, e un confronto diretto tra il consiglio Comunale ed il consiglio dei ragazzi e delle ragazze;

DATO ATTO CHE al consiglio dei Ragazzi e delle Ragazze parteciperanno alunni della scuola secondaria di 1^a grado e delle classi quarte e quinte della scuola primaria i quali dovranno svolgere un ruolo significativo nel contesto della veicolazione dell'iniziativa e che nelle stesse sarà svolto un lavoro preparatorio a cura di competenti insegnanti/educatori affinché i ragazzi si accostino nei giusti termini all'iniziativa e possano proporre, classe per classe i propri candidati liberamente scelti;

CONSIDERATO CHE il ruolo degli insegnanti/educatori non si esaurirà con l'elezione dei membri del consiglio ma continuerà nella fase successiva in particolare proponendo agli eletti modelli di discussione strutturata e giochi di ruolo e aiutandoli a definire obiettivi concreti da portare all'attenzione del consiglio comunale;

DATO ATTO CHE si instaurerà un rapporto costante tra il Consiglio dei ragazzi ed il Consiglio comunale che culminerà con un consiglio congiunto ;

VISTO l'allegato regolamento formato da complessivi n. 14 articoli che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

DATO ATTO CHE ai sensi del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267 il presente provvedimento non comportando impegno di spesa non necessita del parere del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile;

VISTO il d.lvo n. 267/2000;

VISTO il parere favorevole espresso dal responsabile dell'area amministrativa sotto il profilo della regolarità tecnica;

Con votazione unanime espressa nei modi e nei termini di legge.

DELIBERA

Di approvare l'istituzione per le motivazioni esposte in premessa, di un consiglio Comunale dei ragazzi e delle ragazze;

Di approvare l'allegato regolamento, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione formato da n. 14 articoli;

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA**

Data: 21/02/2018

Il Responsabile
F.to Antonella Pinna

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Francesco Pinna

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Marco Signore

Si attesta che la copia della deliberazione viene pubblicata nel sito istituzionale del Comune, accessibile al pubblico, ai sensi dell'art. 32 comma 1 della L. 69 del 18.06.2009, a partire dal 01/03/2018 per rimanervi quindici giorni consecutivi, e contestualmente comunicata ai Capigruppo Consiliari.

Li, 01/03/2018

IL SEGRETARIO
F.to Dott. Marco Signore

Copia conforme all'originale

Li, 01/03/2018




COMUNE DI BONARCADO

Provincia di Oristano

Corso Italia, 140 - Tel. 0783 569017 - Fax 0783 569009

***REGOLAMENTO
CONSIGLIO COMUNALE
DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE***



Art.1 Finalità

1. Attraverso le attività del consiglio Comunale dei ragazzi e delle ragazze (CCR) si vuole offrire agli studenti la possibilità di vivere a scuola una concreta esperienza di vita democratica e sensibilizzare i giovani cittadini a partecipare alla vita della comunità locale, sviluppando la consapevolezza che ciascuno può contribuire attivamente al miglioramento del proprio territorio.
2. L'attività ha inoltre lo scopo di migliorare la socializzazione all'interno delle classi nonché di contribuire alla formazione della personalità dei ragazzi e delle ragazze offrendo loro la possibilità di riflettere sul significato della competizione elettorale intesa non come scontro ma come confronto.
3. Il presente regolamento disciplina la composizione, le modalità di elezione e di organizzazione del CCR

Art. 2 – Competenze

1. Il Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze delibera, in via consultiva, in materia di scuola e legalità, ambiente (verde pubblico, qualità, tutela e valorizzazione del territorio), tempo libero, sport e cultura.
2. Il consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze svolge le proprie funzioni in modo libero e autonomo.
3. Esercita funzioni propositive e consultive nei confronti dell'amministrazione comunale a tale scopo, può richiedere alla stessa ogni possibile informazione ritenuta utile all'espletamento delle proprie funzioni.
4. Il consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze può richiedere al sindaco del comune di Bonarcado di porre all'ordine del giorno del consiglio comunale argomenti attinenti alle materie di sua competenza.

Art. 3 – Composizione

1. Il Consiglio Comunale dei ragazzi e delle ragazze è costituito dal sindaco e da 12 consiglieri
2. Il Consiglio Comunale resterà in carica tre anni scolastici;
3. La decadenza del sindaco implica la decadenza del Consiglio;

Art. 4 – Corpo elettorale

1. Hanno diritto al voto gli alunni della scuola primaria e secondaria; possono essere eletti gli alunni iscritti a le classi quarte e quinte della scuola primaria e quelli della 1 classe della scuola secondaria di primo grado;

Art. 5– Composizione delle liste

1. I candidati alla carica di Sindaco devono proporre un programma di iniziative inerenti le materie di competenza.
2. La lista dei candidati deve essere sottoscritta da almeno 12 elettori, anche di scuole diverse.
3. Ogni studente elettore può sottoscrivere una sola lista, la stessa firma in più liste determinerà l'invalidazione delle medesime.
4. Alla lista dei candidati deve essere presentato il programma amministrativo da affiggere presso la sede dell'istituto comprensivo e presso la sede del consiglio di Bonarcado.
5. Ciascuna lista di candidati alla carica di consigliere comunale, deve comprendere un numero di candidati non inferiore al numero di 12 consiglieri da eleggere.
6. Ad ogni lista deve essere garantita la pari opportunità
7. Ad ogni lista dovrà essere allegata, per ciascun candidato, una dichiarazione nella quale il candidato, indicando la classe di appartenenza, esprima l'accettazione della candidatura.
8. Ogni lista deve essere originale, ideata e realizzata in assoluta libertà e autonomia dai ragazzi senza alcun riferimento a forze politiche esistenti.

Art. 6 – Presentazione delle liste

1. Le liste elettorali dovranno essere presentate da uno dei candidati, delegato da almeno cinque candidati consiglieri della lista all'ufficio elettorale la cui composizione è stabilita dal Dirigente Scolastico e dai docenti incaricati, costituito presso la scuola secondaria di primo grado non oltre il quindicesimo giorno prima della data fissata per le elezioni.

Art. 7 – Commissione elettorale

1. Al fine di garantire il regolare svolgimento della fase elettorale CCR è istituita la Commissione Elettorale composta dal dirigente Scolastico con funzioni di presidente, da un docente incaricato, da un rappresentante dei genitori presente nel consiglio di istituto
2. La commissione dovrà costituirsi 15 giorni prima della data delle elezioni
3. Compiti della commissione:
 - a) Verificare la rispondenza delle liste presentate alle disposizioni del presente regolamento;
 - b) Vigilare sul regolare andamento della campagna elettorale;

- c) Curare la predisposizione degli elenchi degli elettori che saranno vidimati dal Presidente della commissione stessa e consegnati, unitamente all'altro materiale necessario per la votazione al presidente del seggio elettorale;
- d) Procedere non oltre il terzo giorno successivo a quello delle elezioni alla proclamazione degli eletti;
- e) Decidere su eventuali controversie Predisporre un verbale

Art. 8 – Norme sulla campagna elettorale

1. La campagna elettorale avrà la durata di 10 giorni e terminerà due giorni prima delle elezioni;
2. L'istituto comprensivo disciplina al proprio interno le modalità per incentivare il confronto fra i candidati e gli elettori e i diversi programmi di lavoro attraverso audizioni, dibattiti, divulgazioni di materiale e qualsiasi altro mezzo ritenuto idoneo allo scopo di mettere in condizione ogni candidato di presentarsi ed esporre il proprio programma alla maggior parte possibile degli elettori.

Art. 9 – Modalità di svolgimento delle elezioni

1. E' proclamato eletto Sindaco il candidato alla carica che ha ottenuto la maggioranza dei voti
2. Vengono eletti consiglieri i candidati più votati, a parità di voti sono proclamati eletti i candidati più giovani di età.
3. I risultati dello scrutinio sono pubblicati presso la sede della scuola secondaria di primo grado
4. Entro 20 giorni il Sindaco di Bonarcado proclama ufficialmente i risultati e insedia il Sindaco e il Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze.

Art. 10 – Proclamazione del Sindaco e dei Consiglieri

1. E' proclamato eletto Sindaco il candidato alla carica che ha ottenuto la maggioranza dei voti.
2. Vengono eletti consiglieri i candidati più votati; a parità di voti, sono proclamati eletti i candidati più giovani di età;
3. I risultati dello scrutinio sono pubblicati presso la sede della scuola secondaria di primo grado
4. Entro 20 giorni il sindaco di Bonarcado proclama ufficialmente i risultati e insedia il sindaco e il consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze.

Art. 11 – Sindaco dei Ragazzi e delle Ragazze

1. Il Sindaco dei ragazzi e delle ragazze ha la sua sede presso la scuola di appartenenza e cura i rapporti con l'amministrazione comunale; unitamente alla giunta dei ragazzi garantisce e tutela l'esercizio effettivo delle prerogative dei consiglieri comunali e degli assessori.

2. Il Sindaco dei ragazzi e delle ragazze può rivolgersi direttamente, nelle forme più opportune al sindaco di Bonarcado per questioni ritenute rilevanti.

Art. 12 – Designazione della Giunta dei Ragazzi e delle Ragazze

1. La Giunta è nominata dal Sindaco dei ragazzi e delle ragazze ed è presentata al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni.
2. La Giunta è formata da un numero massimo di quattro Assessori, fra i quali sarà nominato il Vicesindaco e dal Sindaco che la convoca e la presiede
3. La Giunta ha il compito di collaborare con il Sindaco per attuare il suo programma
4. Il Sindaco e la Giunta hanno una funzione esecutiva rispetto alle deliberazioni del Consiglio ed una funzione di proposta nei confronti del Consiglio stesso
5. Spetta ad essi l'adozione di ogni azione occorrente a dare esecuzione alle decisioni adottate dal CCR

Art. 13 – Sedute

1. Il Consiglio Comunale dei ragazzi e delle ragazze, convocato e presieduto dal Sindaco dei ragazzi e delle ragazze che stabilisce l'ordine del giorno si riunisce nella sala consiliare del comune almeno una volta ogni tre mesi e la prima volta entro venti giorni dalla sua elezione.
2. Le sedute del Consiglio Comunale dei ragazzi e delle ragazze sono pubbliche e della convocazione va data preventiva notizia alla cittadinanza con le stesse formalità utilizzate per le adunanze del Consiglio Comunale di Bonarcado.
3. Le sedute sono valide con la partecipazione di almeno la metà dei componenti arrotondata all'unità intera nel caso il Consiglio sia composto da un numero dispari di consiglieri e le deliberazioni sono validate se adottate con i voti della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti.
4. A nessuno degli spettatori è consentito intervenire durante le discussioni; il Sindaco assegna la parola ai vari consiglieri richiedenti, dispone per la durata degli interventi, mette ai voti le proposte di decisione e coordina in genere i lavori del Consiglio
5. Le deliberazioni- sotto forma di pareri, proposte o istanze – assunte dal Consiglio Comunale dei ragazzi e delle ragazze sono verbalizzate da un segretario designato dal Sindaco o designato volta per volta dal Consiglio Comunale all'avvio di ogni seduta; Il segretario fa l'appello e registra le presenze e le assenze dei consiglieri.
6. Il sistema di votazione è palese per alzata di mano.

7. Le deliberazioni sono trasmesse a cura del sindaco dei ragazzi e delle ragazze all'amministrazione Comunale che è tenuta a comunicare per iscritto le sua intenzioni , in relazione alle questioni poste, entro i successivi sessanta giorni.

Art. 14 – Disposizioni finali

1. L'aggiornamento e la revisione del presente regolamento sarà possibile prima dell'indizione delle nuove elezioni.
2. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si rinvia alla legislazione di settore vigente in materia di enti locali